



# **MODALITÀ DI GESTIONE DEL CINGHIALE IN REGIONE LOMBARDIA**

VERSIONE 30/11/2018





# INDICE

<b>1. Obiettivi e quadro concettuale di riferimento .....</b>	<b>3</b>
1.1. Obiettivi .....	3
1.2. Percorso concettuale di riferimento .....	3
1.2.1 Acquisizione delle conoscenze di base per la gestione .....	3
1.2.2 Pianificazione e realizzazione della gestione .....	4
1.2.3 Verifica della gestione .....	4
<b>2. Acquisizione delle conoscenze di base per la gestione del cinghiale .....</b>	<b>5</b>
2.1. Idoneità del territorio regionale per il cinghiale.....	5
2.2. Definizione di parametri gestionali obiettivo .....	5
2.3. Monitoraggio delle popolazioni .....	6
2.3.1 Metodi di base per una valutazione dello stato della popolazione ...	6
2.3.2 Metodi di supporto a integrazione dei metodi di base .....	7
2.3.3 Dati minimi di base da raccogliere in modo standardizzato per una corretta gestione della specie .....	8
2.4. Monitoraggio dei danni e degli interventi di prevenzione.....	9
<b>3. Pianificazione della gestione faunistica e venatoria del cinghiale .....</b>	<b>11</b>
3.1. Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) .....	11
3.1.1 Approvazione dei PPGC - procedura .....	12
3.2. Interventi Annuali di Prelievo (IAPC) .....	13
3.2.1 Approvazione del IAPC - procedura .....	13
3.3. Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC).....	13
3.3.1 Approvazione dei PPCC - procedura .....	14
3.4. Analisi dei contenuti dei Progetti Pluriennali di Gestione e controllo..	15
<b>4. Realizzazione della gestione faunistica e venatoria del cinghiale. ....</b>	<b>17</b>
4.1. Figure faunistico-venatorie di riferimento per la gestione.....	17
4.2. Tipologie di gestione e di prelievo nelle Aree idonee.....	18
4.3. Tipologie di gestione e di prelievo nelle Aree Non idonee .....	18
4.4. Prelievo venatorio.....	19
4.4.1 Cacce collettive (braccata, girata e battuta).....	19
4.4.2 Caccia individuale di selezione (Cerca e aspetto) .....	24
4.4.3 Caccia nelle AFV e AATV.....	24

4.5. Attività di Controllo ai sensi della Legge 157/92, della Legge 394/91 e della l.r. 26/93 .....	24
4.5.1 Definizioni .....	24
4.5.2 Azioni previste .....	25
4.5.3 Destinazione dei capi abbattuti in controllo .....	27
4.6. Interventi di prevenzione e indennizzo dei danni.....	27
4.6.1 Prevenzione dei danni .....	28
4.7. Controllo delle immissioni illegali .....	28
4.7.1 Come trattare le carcasse dei cinghiali abbattuti: Centri di Sosta dei cinghiali abbattuti - Centri di Lavorazione della Selvaggina – Case di Caccia .....	29
4.7.2 Monitoraggio sanitario .....	29
<b>5. Verifica della gestione del cinghiale .....</b>	<b>31</b>
<b>6. Disposizioni finali .....</b>	<b>33</b>

# **1. OBIETTIVI E QUADRO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO**

---

## **1.1. OBIETTIVI**

Visto il continuo proliferare, sia in termini quantitativi che in termini di distribuzione geografica, delle popolazioni di cinghiale sul territorio regionale, le presenti modalità di gestione, come previsto dalla l.r. 19/2017, perseguono gli obiettivi di:

1. contenere le popolazioni entro valori socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili, per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per l'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti;
2. favorire un coordinamento, a livello regionale, tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione ambientale, faunistica e venatoria, (Enti gestori di Parchi, Riserve Naturali Regionali e siti Natura 2000; Istituti di Gestione Faunistica e Venatoria: Ambiti Territoriali di Caccia /ATC, Comprensori Alpini di Caccia/CAC, Aziende Faunistico Venatorie /AFV, Aziende Agri Turistico Venatorie/AATV, Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura/ZRC) attraverso una strategia di gestione condivisa per una maggiore efficacia delle azioni intraprese.

## **1.2. PERCORSO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO**

Le predette finalità sono perseguite attraverso il percorso concettuale di riferimento (e la realizzazione delle relative azioni), di seguito riportato.

### **1.2.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DI BASE PER LA GESTIONE**

- Definizione dell'idoneità del territorio regionale per il cinghiale, in termini d'individuazione degli areali in cui si ritiene accettabile o meno la presenza della specie, operata in base ai seguenti criteri:
  - consistenza e frequenza dei danni arrecati alle colture agricole e ai pascoli;
  - presenza di coltivazioni di particolare pregio;

- presenza di habitat e di specie animali e vegetali d'importanza per la biodiversità, con particolare riferimento ai siti Natura 2000;
- modalità pregresse di gestione della specie;
- vocazionalità del territorio alla presenza della specie.
- Definizione, nelle aree ritenute idonee alla presenza del cinghiale, di densità obiettivo (di seguito parametri gestionali "obiettivo") che garantiscano il mantenimento di popolazioni in equilibrio con l'ambiente e con le attività agricole.
- Raccolta e analisi di dati oggettivi sulla consistenza, sulla demografia (struttura) e sull'incremento annuo delle popolazioni di cinghiale, mediante un monitoraggio delle popolazioni realizzato tramite indici cinegetici e conteggi.
- Raccolta e analisi di dati oggettivi sui danni alle attività agricole e alla biocenosi causati dal cinghiale e sulle azioni di prevenzione messe in atto.

### **1.2.2 PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE**

- Pianificazione, organizzazione e attuazione dei prelievi, venatori e di controllo, sulle popolazioni di cinghiale, condotti sulla base di razionali parametri biologici e di valutazioni di carattere socio-economico.
- Attuazione d'interventi di prevenzione e indennizzo dei danni alle attività agricole e alla biocenosi causati dal cinghiale, realizzati sulla base di valutazioni di carattere socio-economico ed ecologico.
- Aspetti sanitari e modalità di trattamento delle carcasse dei cinghiali abbattuti

### **1.2.3 VERIFICA DELLA GESTIONE**

- Analisi dei risultati complessivi dei prelievi in termini sia di modalità d'intervento sia di prelievi effettuati, mediante:
  - Analisi biometrica dei capi prelevati.
  - Analisi sanitaria dei capi prelevati.
  - Analisi comparativa tra l'evoluzione delle popolazioni (consistenza-*trend* e parametri demografici), le modalità di prelievo messe in atto e l'evoluzione degli impatti della specie sulle attività d'interesse economico e sull'ambiente.

## **2. ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DI BASE PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE**

---

### **2.1. IDONEITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE PER IL CINGHIALE**

Con DGR n. XI/273 del 28.06.2018, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017, è stata approvata la cartografia che suddivide il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale in Aree Idonee e Aree Non Idonee alla presenza del cinghiale e sono state individuate le Unità di Gestione della specie.

L'individuazione delle aree di cui sopra, è stata operata in base ai seguenti criteri:

1. consistenza e frequenza dei danni arrecati alla colture agricole e ai pascoli;
2. presenza di coltivazioni di particolare pregio;
3. presenza di habitat e di specie animali e vegetali d'importanza per la biodiversità, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000;
4. modalità pregresse di gestione della specie;
5. vocazionalità del territorio alla presenza della specie.

### **2.2. DEFINIZIONE DI PARAMETRI GESTIONALI OBIETTIVO**

Nelle Aree Idonee per il cinghiale, per ogni Unità di Gestione (in seguito UdG) o, se ritenuto necessario, di sub-Unità di Gestione SUG, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con il supporto degli UTR e della Provincia di Sondrio e d'intesa con gli Enti gestori delle aree protette regionali, definisce i parametri gestionali "obiettivo", ovvero l'entità soglia dei danni, tollerabili in relazione alle esigenze ecologiche della specie e a quelle di tutela delle colture agricole e dell'ambiente.

La definizione dei parametri gestionali "obiettivo" avviene mediante:

- realizzazione di un catasto ambientale dei diversi Istituti di Gestione (cartografia di base 1:10.000, cartografie tematiche e, in particolare, fisionomie vegetazionali e di uso del suolo);
- applicazione di protocolli e modelli di valutazione ambientale (MVA);

- valutazione critica:
  - dei dati di monitoraggio delle popolazioni (vedi paragrafo 2.3);
  - del numero di capi prelevati;
  - dei danni prodotti e degli indennizzi erogati;
  - dei dati relativi agli incidenti stradali e degli indennizzi erogati.

Per la definizione di tali parametri è pertanto necessario partire da una mappa del rischio di danneggiamento, su cui poi impostare una zonizzazione e, di conseguenza, individuare gli obiettivi gestionali da raggiungere (misurabili) e gli strumenti da utilizzarsi per raggiungere tali obiettivi.

### **2.3. MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI**

I soggetti responsabili dei diversi Istituti di Gestione (ATC/CAC/AFV/AATV, enti gestori aree protette regionali), d'intesa con gli UTR e la Polizia Provinciale, individuano le modalità esecutive di dettaglio e le tempistiche per la raccolta di dati oggettivi su distribuzione, consistenza e struttura delle popolazioni di cinghiale nel territorio regionale (mediante la realizzazione di conteggi relativi e indici cinegetici), al fine della definizione sia delle consistenze sia delle strutture delle popolazioni (Vedasi tabella al paragrafo successivo 2.3.1), nell'ambito dei metodi di seguito indicati, tratti dalle *"Linee guida per la gestione del cinghiale"* (Monaco et al., 2003) e, più in dettaglio, dal manuale *"Il monitoraggio di uccelli e mammiferi della regione Lombardia"* (Gagliardi A. & Tosi G. 2012 - Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura; Università degli Studi dell'Insubria; Istituto Oikos Srl; ERSAF). Una trattazione di dettaglio di tali metodologie e un approfondimento per l'applicazione delle diverse tecniche, è possibile consultando i riferimenti bibliografici di base riportati nella medesima tabella. In relazione alle oggettive difficoltà di applicazione di metodi di valutazione quantitativa diretta nel caso del cinghiale, i cui risultati evidenziano spesso elevati intervalli d'incertezza, è prioritaria l'applicazione dei metodi indiretti indicati al successivo punto a). I diversi soggetti dovranno effettuare una raccolta regolare e continuativa dei dati, utilizzando un'unica scheda di rilevamento/raccolta (vedi schede di seguito riportate), per una archiviazione omogenea degli stessi.

#### **2.3.1 METODI DI BASE PER UNA VALUTAZIONE DELLO STATO DELLA POPOLAZIONE**

a) Monitoraggio delle popolazioni mediante analisi dei dati cinegetici e dei capi abbattuti:

1. stima della struttura per classi di sesso ed età e valutazione degli incrementi utili annui.

Ottenibile dai dati ricavati dall'esame dei campioni biologici prelevati dagli animali abbattuti: valutazione del sesso; stima dell'età in base



all'analisi delle tavole dentarie; stima della fertilità ottenuta attraverso l'osservazione dell'apparato riproduttore femminile e, in particolare, in base alla presenza/assenza di corpi lutei nelle ovaie e di feti nell'utero;

2. indici di efficienza di cattura/abbattimento in relazione allo sforzo di caccia.

Ottenibile dai dati cinegetici raccolti durante il prelievo, relativi alle azioni e allo sforzo di caccia (superficie area di braccata-battuta-girata, numero di cacciatori, numero di cani ...) e al numero di cinghiali abbattuti.

Di seguito, in tabella, vengono indicate, per le diverse metodologie, le rispettive finalità e risultati ottenibili.

<b>METODI DI BASE</b>	<b>FINALITÀ</b>	<b>RISULTATI</b>
a1) Monitoraggio mediante esame del sesso, dell'età e della fertilità dei capi abbattuti – stima della struttura per classi di sesso ed età e valutazione degli incrementi utili annui (Mattioli e De Marinis, 2009; Monaco <i>et al.</i> , 2003)	Struttura	Struttura per classi di sesso ed età; tassi di fertilità e stima degli IUA
a2) Monitoraggio mediante quantificazione dei capi abbattuti in relazione alle attività di caccia – indici di efficienza di cattura/abbattimento in relazione allo sforzo di caccia (Acevedo <i>et al.</i> , 2009; Lancia <i>et al.</i> , 1996; Lancia; Skalski <i>et al.</i> , 2005)	Consistenza	Trend/ variazione nel tempo dell'efficienza di cattura in relazione alla consistenza della popolazione

### **2.3.2 METODI DI SUPPORTO A INTEGRAZIONE DEI METODI DI BASE**

Andrà applicato almeno uno dei seguenti metodi, ad integrazione dei metodi di base:

- b) Conteggio mediante girata con cane limiere (esclusivamente durante l'attività venatoria).
- c) Conteggio mediante battuta (esclusivamente durante l'attività venatoria).
- d) Conteggio mediante braccata (esclusivamente durante l'attività venatoria).
- e) Conteggio all'aspetto da punti di osservazione.
- f) Monitoraggio mediante fototrappole.

Di seguito, in tabella, vengono indicate, per le diverse metodologie, le rispettive finalità.

METODI DI SUPPORTO	FINALITÀ
b) Conteggio mediante girata con cane limiere (durante le attività di caccia) (Gagliardi e Tosi, 2012; Monaco <i>et al.</i> , 2003)	Indici di popolazione
c) Conteggio mediante battuta (durante le attività di caccia) (Gagliardi e Tosi, 2012; Mayle, 1999)	Indici di popolazione
d) Conteggio mediante braccata (durante le attività di caccia) (Gagliardi e Tosi, 2012; Monaco <i>et al.</i> , 2003)	Indici di popolazione
e) Conteggio all'aspetto da punti di osservazione (Gagliardi e Tosi, 2012; Mayle, 1999)	Indici di popolazione
f) Monitoraggio mediante fototrappole (Morimando e Pianigiani, 2007; O'Connell <i>et al.</i> , 2010)	Indici di popolazione

### **2.3.3 DATI MINIMI DI BASE DA RACCOGLIERE IN MODO STANDARDIZZATO PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLA SPECIE**

Definizione dei dati minimi (derivanti dai dati raccolti con i metodi di cui ai precedenti punti: b - c - d - e - f), che devono essere raccolti in modo costante nel tempo, forniti a livello locale e regionale e analizzati per una verifica dell'efficacia delle linee di gestione adottate e del raggiungimento degli obiettivi fissati, oltre alle stime di consistenza e *trend* delle popolazioni.

La raccolta di tali informazioni serve per:

- la valutazione dell'area di distribuzione delle popolazioni e della sua evoluzione nel tempo;
- l'applicazione di metodi indiretti di stima della consistenza delle popolazioni;
- la valutazione della struttura e dei parametri demografici delle popolazioni;
- la valutazione dello stato/condizione delle popolazioni;
- la valutazione della corretta applicazione delle modalità di prelievo e della loro efficacia.

a) Raccolta dei dati per la definizione dell'evoluzione dell'area di distribuzione del cinghiale e per l'individuazione e definizione delle differenti unità di popolazione (a livello di Unità di Rilevamento individuate dai soggetti gestori).

Monitoraggio mediante raccolta, organizzazione e analisi di segnalazioni puntiformi	Distribuzione	Area di distribuzione della popolazione
---	---------------	---

- b) Raccolta e acquisizione coordinata dei dati relativi alle azioni di caccia e di controllo realizzate in ciascuna Unità di Gestione.

Azioni di caccia collettiva mediante braccata, battuta e girata	Azioni di caccia di selezione	Azioni di controllo con carabina	Azioni di controllo mediante cattura
Data	Data	Data	Data
UG	UG	UG	UG
Istituto di Gestione	Istituto di Gestione	Istituto di Gestione	Istituto di Gestione
Settore	Settore	Settore	Settore
Superficie battuta (ha)	Zona	Zona	Zona
Zona	Località	Località	Località
Squadra	N° cacciatori	N° operatori	Tipo di trappola
Località	Località	Azione di cerca/aspetto	N° giorni di attivazione trappola
Forma di caccia collettiva	N° poste	N° poste	Esca utilizzata
N° poste	N° cinghiali abbattuti	N° cinghiali abbattuti	N° cinghiali catturati
N° canai	N° cinghiali avvistati	N° cinghiali avvistati	
N° cani	N° cinghiali feriti e non recuperati	N° cinghiali feriti e non recuperati	
N° cinghiali abbattuti			
N° cinghiali avvistati			
N° cinghiali feriti e non recuperati			

- c) Raccolta e acquisizione coordinata dei dati sui rilevamenti biometrici dei cinghiali abbattuti in caccia e controllo (puntiforme e georeferenziato).

La mandibola di ciascun capo prelevato in caccia o in controllo deve essere conservata sino al momento della verifica annuale, oppure ne deve essere ricavata una fotografia digitale che consenta di effettuare la stima dell'età in base all'esame dell'eruzione dentaria.

Rilievi sui cinghiali prelevati	
Data di prelievo	Peso vuoto (kg)
ID azione di caccia o controllo	Lunghezza garretto (cm)
Coordinate geografiche	Gravida SI/NO
Sesso	N° feti
Classe di età	Lunghezza feti

## 2.4. MONITORAGGIO DEI DANNI E DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE

I termini di riferimento per la raccolta e l'analisi di dati oggettivi sui danni alle attività agricole e alle biocenosi e sulle collisioni con autoveicoli causati dal cinghiale e sugli interventi di prevenzione degli stessi sono i seguenti:

- coordinamento tra i diversi soggetti preposti agli indennizzi e alla prevenzione dei danni e alla raccolta delle relative informazioni;

- utilizzo, da parte dei diversi soggetti, di un'unica scheda di rilevamento dei danni e degli interventi di prevenzione, al fine di perseguire un'omogeneità di archiviazione dati;
- raccolta regolare e continuativa dei dati;
- georeferenziazione dei danni e degli interventi di prevenzione mediante l'impiego di GPS.

La raccolta di tali informazioni è effettuata dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio, e serve per la quantificazione:

- dell'ammontare, della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di danno;
- dell'entità, della tipologia e della distribuzione temporale e geografica delle azioni di prevenzione;
- della tipologia e della distribuzione temporale e geografica delle collisioni con gli autoveicoli.

a) Raccolta e acquisizione coordinata degli eventi di danno da cinghiale (puntiforme e georeferenziato);

Eventi di danno	
Data	Presenza prevenzione SI/NO
Comune	Tipo prevenzione
Coordinate Est	Danno effettivo stimato (€)
Coordinate Nord	Danno periziato (€)
Tipo coltura	Danno indennizzato (€)
Superficie danneggiata (ha)	Ripristino del cotico
Stima raccolto perso (q)	Ripristino dei vitigni danneggiati
Tipo danno rilevato (consumo diretto, scavo, calpestio, altro)	Danno ad alberi da frutta

b) Raccolta e acquisizione coordinata dei dati relativi ai contributi erogati per azioni di prevenzione e alle loro modalità ed efficacia (puntiforme e georeferenziata);

Azioni di prevenzione	
Data	Giornate di lavoro
Comune	Persone impiegate
Coordinate Est	Quantità e costo del materiale utilizzato
Coordinate Nord	Campi a perdere SI/NO
Tipo sistema di prevenzione (acustico, chimico, recinto in rete, recinto in filo spinato, recinto elettrificato, altro)	Estensione del campo (ha)
Nuovo impianto/ristrutturazione	Colture utilizzate (ha)
Coltura protetta	Persone impiegate
Estensione coltura (ha)	Giornate di lavoro

c) Raccolta e acquisizione coordinata dei dati relativi agli eventi di collisione di cinghiali con automezzi (puntiforme e georeferenziato);

Collisioni con autoveicoli	
Data	Tipo automezzo
Ora	Tipologia danno ad automezzo
Comune	Tipologia danno a persone
Coordinate Est	Cifra richiesta (€)
Coordinate Nord	Cifra risarcita (€)
Categoria viabilità	

### **3. PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CINGHIALE**

---

La visione di un'adeguata strategia di gestione del cinghiale sul territorio regionale parte dalla necessità di organizzare un coordinamento tra soggetti territorialmente competenti a diverso livello di scala e dalla predisposizione di strumenti di gestione per ciascuna Entità territoriale (Unità di Gestione), intesa come un insieme di individui in cui i fenomeni di immigrazione e di emigrazione non modificano in modo significativo i parametri demografici della popolazione stessa (Monaco *et al.*, 2003).

Tenuto conto della sua classificazione in area Idonea o Non idonea, per ogni Unità di Gestione o, se ritenuto necessario, Sub Unità di Gestione, devono pertanto essere predisposti e approvati i seguenti strumenti di gestione:

- un Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (PPGC) di cui al punti 3.1 di durata quinquennale e, successivamente, Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IACP), in caso si intenda autorizzare il prelievo venatorio su tutta o parte dell'UdG (o Sub UdG), fatto salvo il rispetto del divieto di caccia laddove previsto dalle norme vigenti;
- un Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale (PPCC) di durata quinquennale, in caso si intendano autorizzare anche o solo interventi di controllo su tutta o parte dell'UdG (o Sub UdG).

A tal fine, i PPGC/PPCC predisposti dai soggetti responsabili della gestione del cinghiale relativi ad un'unica Unità di Gestione non dovranno contenere obiettivi, previsioni e interventi tra loro contrastanti e i soggetti stessi dovranno garantire la messa in atto delle necessarie sinergie per il coordinamento territoriale delle azioni previste.

#### **3.1. PROGETTI PLURIENNALI DI GESTIONE DEL CINGHIALE (PPGC)**

Laddove si intenda autorizzare il prelievo venatorio sul territorio di rispettiva competenza (in selezione e/o in caccia collettiva), tenuto conto dell'inserimento totale o parziale dello stesso in Aree Idonee o in Aree Non Idonee e fatto salvo il divieto di caccia previsto dalle norme vigenti, ATC/CAC/AFV/AATV, con cadenza quinquennale, predispongono, con il coinvolgimento di un Tecnico Faunistico, la proposta del Progetto Pluriennale di Gestione (PPGC).

Il Progetto Pluriennale di Gestione deve riportare:

- Inquadramento territoriale e ambientale.
- Riferimento alla idoneità del territorio (inserimento totale e/o parziale nelle Aree Idonee ovvero nelle Aree Non Idonee al cinghiale).
- Parametri gestionali "obiettivo".
- Risultati del monitoraggio (distribuzione, consistenza e struttura) delle popolazioni di cinghiale e valutazione delle dinamiche di popolazione rilevate nel quinquennio.
- Interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole (e all'ambiente) messi in atto nel quinquennio precedente.
- Entità e distribuzione geografica dei danni provocati dal cinghiale relativi al quinquennio precedente.
- Individuazione cartografica e descrizione delle Zone e degli eventuali Settori (ZC e SC) di Caccia Collettiva e Caccia di Selezione al Cinghiale.
- Esito dei piani di prelievo, distinti in capi autorizzati, capi abbattuti (ripartiti in sesso e classi d'età e suddivisi tra: capi ceduti per la commercializzazione e capi per autoconsumo), sforzo di prelievo, eventuali capi rinvenuti morti o comunque recuperati (per incidenti stradali, bracconaggio, ecc.).
- Peso eviscerato e, in subordine, peso pieno, di tutti i capi abbattuti, distinti per annualità (dal 1 Febbraio al 31 Gennaio), e per classi di sesso e di età, relativi al precedente quinquennio.
- Valutazione critica delle strategie e dei risultati di gestione del precedente PPGC.
- Modalità di monitoraggio che saranno utilizzate per la determinazione della distribuzione, consistenza e struttura delle popolazioni di cinghiale.
- Pianificazione e organizzazione della gestione del cinghiale con l'indicazione di ipotesi quantitative di prelievo annuale nel quinquennio, in funzione dei parametri gestionali obiettivo.
- Pianificazione e organizzazione delle verifiche biometriche e delle valutazioni sanitarie dei capi abbattuti.

### **3.1.1 APPROVAZIONE DEI PPGC - PROCEDURA**

- a) ATC/CAC/AFV/AATV, entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza, trasmettono la proposta di PPGC agli UTR e alla Provincia di Sondrio, per la verifica di congruità con le presenti linee guida.
- b) UTR e Provincia di Sondrio, dopo aver richiesto eventuali adeguamenti ai proponenti, entro il 15 novembre trasmettono i PPGC alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per verifica di coerenza fra territori confinanti in appositi tavoli con UTR e prov. SO.
- c) La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, entro il 15 gennaio trasmette a UTR e prov. SO il PPGC per l'approvazione.
- d) UTR e Provincia di Sondrio approvano i PPGC, entro il 30 gennaio.

### **3.2. INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO (IAPC)**

Sulla base di quanto previsto dai PPGC di cui al paragrafo precedente, laddove si intenda autorizzare il prelievo venatorio sul territorio di rispettiva competenza (in selezione e/o in caccia collettiva), tenuto conto dell'inserimento totale o parziale dello stesso in Aree Idonee o in Aree Non Idonee e fatto salvo il divieto di caccia previsto dalle norme vigenti, ATC/CAC/AFV/AATV, con cadenza annuale, predispongono un documento relativo agli Interventi Annuali di Prelievo del cinghiale (IAPC), riportante gli elementi di seguito indicati:

- Modalità, tempistiche e risultati del monitoraggio delle popolazioni di cinghiale (distribuzione, consistenza e struttura).
- Risultati dei prelievi distinti per classi di sesso e di età, realizzati nell'anno precedente (Dal 1 Febbraio al 31 Gennaio), distinti per singolo SC o ZC, qualora presente;
- Progetto di prelievo complessivo previsto, in termini quantitativi e, per il prelievo selettivo, qualitativi (numero dei capi di età inferiore e superiore a 1 anno), definito sulla base dei parametri gestionali obiettivo di cui al PPGC, delle consistenze e dei risultati dei prelievi degli anni precedenti.
- Eventuale suddivisione del Progetto di prelievo, in relazione alle forme di attività venatoria prescelta.

#### **3.2.1 APPROVAZIONE DEL IAPC - PROCEDURA**

- a. ATC/CAC/AFV/AATV, entro il 28 febbraio, trasmettono la proposta di IAPC, a UTR/Provincia di Sondrio;
- b. UTR/Provincia di Sondrio, qualora siano previsti prelievi in selezione, entro il 30 marzo trasmettono l'IACP a Ispra per il parere di competenza e, entro il 10 maggio, approvano gli IAPC.

### **3.3. PROGETTI PLURIENNALI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (PPCC)**

Gli Enti gestori delle Aree Protette, per i rispettivi territori, e gli UTR e la Provincia di Sondrio, per i restanti territori, qualora ritengano necessario un intervento finalizzato alla riduzione dei danni arrecati alle attività agricole o agli ecosistemi, tenendo conto dell'inserimento totale o parziale dello stesso in Aree Idonee o in Aree Non Idonee al cinghiale, predispongono, con cadenza quinquennale, Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC), riportanti gli elementi di seguito indicati, da leggersi in modo coordinato rispetto a quanto richiesto per la predisposizione dei PPGC:

- Inquadramento territoriale e ambientale.

- Riferimento alla idoneità del territorio (inserimento totale e/o parziale nelle Aree Idonee ovvero nelle Aree Non Idonee).
  - Parametri gestionali "obiettivo" (densità o percentuale di danni sostenibili).
  - Risultati del monitoraggio (distribuzione, consistenza e struttura) delle popolazioni di cinghiale e valutazione delle dinamiche di popolazione rilevate nel quinquennio.
  - Interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole e alle biocenosi messi in atto nel quinquennio precedente.
  - Entità e distribuzione geografica dei danni provocati dal cinghiale relativi al quinquennio precedente.
  - Esito dei piani di controllo, distinti in capi autorizzati, capi abbattuti (ripartiti in sesso e classi d'età), sforzo di prelievo, eventuali capi rinvenuti morti o comunque recuperati (per incidenti stradali, bracconaggio, altro).
  - Peso eviscerato e, in subordine, peso pieno, di tutti i capi abbattuti (caccia e controllo), distinti per annualità (dal 1 Febbraio al 31 Gennaio), e per classi di sesso e di età, relativi al precedente quinquennio.
  - Valutazione critica delle strategie e dei risultati di gestione del precedente PPCC e indicazione degli strumenti gestionali da preferire in relazione ai risultati conseguiti.
  - Progetto di controllo mediante prelievi (abbattimenti e/o catture) complessivo previsto, in termini quantitativi e qualitativi di cinghiali da abbattere e/o catturare.

In ogni PPCC devono essere inserite le seguenti previsioni:

- in presenza di nuclei isolati di neoformazione, attuazione di interventi mirati e immediati di controllo da parte del personale d'Istituto;
- in presenza di nuclei in zone antropizzate, attuazione di interventi mirati e immediati di controllo da parte del personale d'Istituto.

### **3.3.1 APPROVAZIONE DEI PPCC - PROCEDURA**

- a. Gli Enti gestori delle aree protette regionali (aree a Parco naturale e Riserve naturali Regionali), entro il 1 settembre dell'anno precedente alla scadenza, trasmettono il proprio PPCC a UTR/Prov. SO.
- b. UTR/Prov. SO, entro il 30 settembre, trasmettono i PPCC relativi all'intera UdG alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, per verifica coerenza fra territori confinanti in appositi tavoli con UTR e Prov. SO.
- c. Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, entro il 30 ottobre, trasmette a ISPRA per parere.
- d. UTR/Prov. SO, entro il 15 dicembre, attivano eventuale procedura VIC
- e. UTR/Provincia di Sondrio, entro il 28 febbraio, approvano i PPCC.



### **3.4. ANALISI DEI CONTENUTI DEI PROGETTI PLURIENNALI DI GESTIONE E CONTROLLO**

Ciascun Progetto, se opportunamente redatto, deve rispondere alle seguenti domande:

- Analisi della situazione attuale
  - Qual è l'andamento delle popolazioni, qual è la distribuzione e l'entità dei danni, quali sono le prassi attuali della caccia?
  - Come funzionano attualmente lo scambio d'informazioni sulle attività di caccia e controllo, la valutazione dei danni e degli indennizzi?
  - Che metodi utilizzo per valutare la consistenza delle popolazioni
  - Come valuto i tassi di accrescimento delle popolazioni?
- Definizione degli obiettivi
  - Il rischio d'impatto è accettabile, oppure è necessario ridurlo?
  - Qual è il limite massimo accettabile dei danni?
  - Che misure è necessario attuare?
- Definizione delle misure necessarie per la gestione venatoria
  - Qual è la struttura degli abbattimenti?
  - C'è una relazione tra distribuzione spaziale della struttura del prelievo e gli impatti causati dalla specie?
  - Quali dati rilevare sui soggetti abbattuti?
  - Che considerazioni posso fare, in particolare, incrociando i dati del numero di capi ceduti occasionalmente, del numero di capi tenuti per autoconsumo e del numero di capi ceduti per la commercializzazione, con il numero di mandibole consegnate e numero di animali abbattuti complessivamente?
  - Dove è necessario effettuare cacce "prolungate" e dove si possono applicare periodi di "interruzione" dell'attività venatoria?
  - Che modalità di caccia è più opportuno attuare (cerca-aspetto individuali/cacce collettive) e con quale frequenza?
  - Come gli interventi con diverse modalità possono essere coordinati tra i cacciatori?
  - Dove è necessario applicare azioni di controllo delle popolazioni, con quali metodi e con quale personale?
  - È necessaria la creazione di nuove postazioni per il tiro all'aspetto?
  - Come, quando e con chi eventualmente intervengo nelle aree protette?
  - Come le attività di controllo si coordinano con la caccia?
- Definizione di misure necessarie per la prevenzione e l'indennizzo dei danni
  - Che misure di prevenzione è necessario adottare, in quali momenti e luoghi?
  - Gli agricoltori possono percepire come un beneficio l'acquisizione di materiale e la messa in opera di misure di prevenzione? Se sì, a cura di chi?

- Coordinamento e scambio di informazioni
  - Sono state sentite le aree protette regionali presenti nell'Unità o Sub Unità di gestione?
  - Come è organizzato il flusso di informazioni? (ATC/CAC, AFV/AATV, Oasi/ZRC, Aree Protette regionali → UTR/Provincia di Sondrio → Regione Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi)
  - Come vengono organizzate le battute/braccate all'interno di ciascuna Unità di Gestione?
- Monitoraggio regolare della situazione
  - Le misure applicate permettono di raggiungere gli obiettivi stabiliti?
  - E necessario rivedere gli obiettivi, le misure o il tipo di coordinamento?

## **4. REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CINGHIALE**

---

Nelle **Aree Idonee** per il cinghiale, individuate nella cartografia allegata alla DGR n. XI/273 del 28.06.2018, e coincidenti, pertanto, con **Aree di conservazione della specie** finalizzate al perseguimento e mantenimento di densità e strutture delle popolazioni compatibili con l'ambiente naturale e antropico, si prevede l'attuazione delle strategie e delle azioni di seguito riportate.

Si prevede inoltre la possibilità di operare, nell'ambito dei PPGC, con un livello di maggiore dettaglio, un'ulteriore suddivisione del territorio, in Aree Idonee e Non Idonee per il cinghiale anche in funzione della presenza di Siti Natura2000i

Nelle **Aree Non Idonee** per il cinghiale, individuate nella cartografia allegata alla DGR sopra citata, e coincidenti, pertanto, con **Aree dove tendere all'azzeramento del rischio di impatti**, si prevede l'attuazione delle strategie e delle azioni di seguito riportate.

### **4.1. FIGURE FAUNISTICO-VENATORIE DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE**

Per la pianificazione e la realizzazione della gestione faunistica e venatoria del cinghiale nel territorio della regione Lombardia, da parte dei soggetti territorialmente competenti per i diversi Istituti di Gestione, oltre che del personale dipendente, sono previste le figure faunistico-venatorie, anche volontarie, di seguito riportate:

- a) Tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline inerenti le scienze della natura e la gestione delle risorse naturali e/o di *curriculum vitae* che dimostri una specifica competenza nella gestione degli Ungulati e, in particolare, del cinghiale.
- b) Cacciatore abilitato all'accompagnamento in prelievo selettivo agli Ungulati (Accompagnatore).
- c) Cacciatore abilitato al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (compreso il cinghiale).
- d) Conduttore di cani da traccia (conduttore e ausiliario).
- e) Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

- f) Operatore abilitato al controllo selettivo degli Ungulati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della L.R. 26/93.
- g) Operatore abilitato al controllo (mediante cattura e/o abbattimento selettivo) del cinghiale (Coadiuvante ai piani di controllo) ai sensi dell'Articolo 22, comma 6, della Legge 394/91.
- h) Cacciatore abilitato a coordinare le attività legate alla caccia al cinghiale in forma collettiva (Caposquadra e Vice Caposquadra).
- i) Cacciatore abilitato alla caccia al cinghiale in forma collettiva (Cacciatore di cinghiale in caccia collettiva).
- j) Conduttore di cane limiere abilitato ENCI (conduttore e ausiliario).
- k) Cacciatore formato, per il quale è previsto un albo presso le diverse ATS regionali e una formazione secondo quanto indicato della DGR 2612/2014. Tale formazione è complementare alla formazione delle figure b), c), e), f), g), h), i).

#### **4.2. TIPOLOGIE DI GESTIONE E DI PRELIEVO NELLE AREE IDONEE**

Nelle Aree Idonee per il cinghiale, la gestione della specie deve prevedere il mantenimento delle popolazioni in un soddisfacente stato di conservazione, sulla base dei valori degli impatti alle attività antropiche e alla biodiversità rilevati annualmente attraverso un monitoraggio delle popolazioni presenti, nonché in base ad una valutazione critica dei danni prodotti e degli indennizzi erogati, mediante le tipologie di gestione e di prelievo di seguito riportate:

- a) Prelievo venatorio (vedi paragrafo successivo) e, qualora necessario, controllo (vedi paragrafo 4.4), realizzati, ai sensi della Legge 157/92 e della L.R. 26/93, nei territori sottoposti a gestione venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV).
- b) Controllo (vedi paragrafo 4.5), attuato ai sensi della Legge 157/92 e della L.R. 26/93, nei territori tutelati in base a tali leggi (es. Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura).
- c) Esclusivo controllo numerico (vedi paragrafo 4.5), condotto ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 86/83 nei territori posti all'interno di aree naturali protette regionali.

#### **4.3. TIPOLOGIE DI GESTIONE E DI PRELIEVO NELLE AREE NON IDONEE**

Nelle Aree Non Idonee per il cinghiale, la gestione della specie viene perseguita mediante:

- a) Prelievo venatorio di selezione (vedi paragrafo successivo) nei territori sottoposti a caccia programmata o negli istituti di gestione privati ai sensi della Legge 157/92 e della L.R. 26/93 (ATC, CAC, AFV e AATV).
- b) Controllo (vedi paragrafo 4.5) realizzato, ai sensi della Legge 157/92 e della L.R. 26/93, nei territori sottoposti a prelievo venatorio, ovvero

tutelati ai sensi di tali leggi (es. Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura).

- c) Controllo (vedi paragrafo 4.5) mediante prelievi faunistici e/o abbattimenti selettivi, realizzati ai sensi della Legge 394/91, nei territori posti all'interno di aree naturali protette regionali.

#### **4.4. PRELIEVO VENATORIO**

L'organizzazione e la realizzazione del prelievo venatorio, nel territorio degli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV) è effettuata sulla base dei termini di riferimento di seguito riportati:

- a) Prelievo venatorio quantitativamente definito, in base ai risultati dei monitoraggi e agli obiettivi specifici della gestione, con l'indicazione del numero minimo di abbattimenti da effettuare con certezza.
- b) Prelievo incentrato soprattutto sulle classi giovanili (0-1 anno), al fine di consentire il raggiungimento o il mantenimento di strutture di popolazione naturali e ridurre l'impatto delle stesse sulle coltivazioni e sulle biocenosi.
- c) Prelievo attuabile con le seguenti tecniche:
- caccia collettiva: braccata (Aree Idonee);
  - caccia collettiva: girata (Aree Idonee);
  - caccia collettiva: battuta (Aree Idonee);
  - caccia individuale selettiva: cerca e/o aspetto (Aree Idonee e Aree Non Idonee).
- d) Tempistiche relative alle diverse tecniche basate su:
- un periodo autunno-invernale (ottobre-dicembre oppure novembre-gennaio) per le cacce collettive;
  - un periodo più esteso, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 157/92, come previsto dall'art. 11 quater decies comma 5 D.lgs. 203/05, per la caccia individuale selettiva, a seguito di parere ISPRA, che può avere, indicativamente, una durata fino a 12 mesi in relazione alle criticità locali emerse durante la programmazione delle attività;
  - definizione delle giornate in cui possono essere esercitate le cacce collettive tenendo conto anche delle esigenze di chi pratica altre forme di caccia e di quelle di una fruizione non venatoria del territorio.

Ulteriori indicazioni gestionali potranno essere inserite nel calendario venatorio integrativo annuale.

##### **4.4.1 CACCE COLLETTIVE (BRACCATA, GIRATA E BATTUTA)**

- Gli ATC/CAC suddividono, nell'ambito dei PPGC, il territorio idoneo alla specie in *Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC)* ed, eventualmente, anche in *Zone di Caccia Collettiva al Cinghiale (ZCCC)*,

individuati sulla base di chiari elementi fisiografici e/o ambientali, tenendo conto anche di un principio di equità nelle possibilità di prelievo, in cui ciascuna squadra esercita la propria attività e a cui resta inscindibilmente vincolata, al fine di realizzare un legame tra cacciatore/squadra/territorio, fondamentale per una strategia di responsabilizzazione diretta delle squadre nei diversi aspetti della gestione.

- La caccia collettiva al cinghiale negli ATC e nei CAC è consentita ai Cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva figura i) del paragrafo 4.1
- Ciascun cacciatore ha la possibilità di iscrizione a una sola squadra in tutto il territorio regionale.
- L'iscrizione alle squadre è ammessa fino al raggiungimento del massimale previsto per il numero di componenti per le diverse forme della braccata/battuta/girata.
- La caccia collettiva con i metodi della braccata e della battuta è consentita esclusivamente negli ATC nonché nei soli CAC in cui è già praticata alla data di approvazione delle presenti Linee guida.
- I mezzi utilizzabili per il prelievo venatorio del cinghiale-in forma collettiva, sono quelli previsti dal comma 1 dell'art. 13 della Legge 157/92.
- Sono vietati ai partecipanti alle cacce collettive al cinghiale la detenzione e l'uso di cartucce caricate a munizione spezzata di qualsiasi numerazione convenzionale.
- L'utilizzo dell'arma a canna rigata è consentito esclusivamente ai cacciatori:
  - in possesso di abilitazione al prelievo del cinghiale in forma collettiva (Cacciatore di cinghiale con caccia collettiva) qualora tale abilitazione sia stata conseguita con esami comprensivi di prova di tiro anche con arma a canna rigata, figura i) del paragrafo 4.1. Nel caso di abilitazione conseguita senza il superamento di tale prova di tiro, necessità, per il cacciatore, di integrare l'abilitazione con un'apposita prova di tiro con arma a canna rigata;
  - in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), avendo tali cacciatori superato uno specifico esame comprensivo di prova di tiro con arma a canna rigata, figura c) del paragrafo 4.1;
  - i precedenti soggetti devono essere preventivamente autorizzati dal Caposquadra (di cui al successivo punto) e dallo stesso posizionati in postazioni fisse sopraelevate.
- Le squadre, per ragioni di sicurezza, hanno la facoltà di utilizzare apparecchi radio rice-trasmittenti conformi alle disposizioni di legge.
- Durante la caccia collettiva al cinghiale, è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di fauna selvatica.

- La direzione di ogni squadra, autorizzata al prelievo venatorio in caccia forma collettiva, è svolta da parte di un Caposquadra e di non più di due Vice Caposquadra, figure h) del paragrafo 4.1, sulla base dei termini di riferimento di seguito riportati:
  - i Caposquadra e i Vice Caposquadra sono nominati dal Comitato di gestione dell'ATC e del CAC in cui la squadra opera, sulla base di una proposta avanzata, annualmente, dai componenti della squadra;
  - i Caposquadra e i Vice Caposquadra possono essere sostituiti nel corso della stagione venatoria solamente a causa di malattia o di dimissioni;
  - la nomina dei Caposquadra e dei Vice Caposquadra è subordinata alla frequenza di apposito corso e al superamento del relativo esame di abilitazione e al possesso di almeno 3 anni di esperienza di caccia collettiva, maturata e documentata, in squadre di caccia collettiva al cinghiale. Coloro che fossero caposquadra o loro sostituti nella stagione precedente a quella di entrata in vigore delle presenti Linee guida, dovranno partecipare, con esito positivo, agli appositi corsi, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore delle stesse.
- Il ruolo dei Caposquadra e dei Vice Caposquadra è di referenti per la squadra e di contatto tra la squadra e il Comitato di gestione, in particolare per:
  - collaborare, con il Comitato di Gestione, alla stesura del IAPC del cinghiale e, qualora richiesto, al supporto nella stesura del PPGC;
  - collaborare all'organizzazione dei monitoraggi delle popolazioni di cinghiale e assicurarsi della corretta e completa raccolta di tutte le informazioni previste sulle azioni di caccia, sui capi abbattuti e sulle attività di prevenzione cui collabora l'ATC/CAC;
  - far apporre, a inizio stagione, i cartelli, nella zona di caccia assegnata, recanti la scritta "*Attenzione battuta al cinghiale in corso*" e indicando i giorni interessati da tale forma di prelievo, aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30 e la scritta a caratteri in rosso aventi corpo di cm 5, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. 26/93;
  - far rimuovere i cartelli, previsti al comma precedente, entro una settimana ~~da~~ dopo il termine della stagione;
  - compilare, 12 ore prima dell'inizio della braccata/battuta/girata, la scheda, predisposta dalla Regione Lombardia, riportante l'elenco dei cacciatori che compongono la squadra;
  - predisporre le poste in modo che il campo di tiro garantisca sempre l'incolumità degli altri cacciatori;
  - verificare, per ragioni di sicurezza, che i componenti della squadra siano muniti di apposito ~~giilet~~ giubbotto con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità ed copricapo con medesime caratteristiche, da indossare durante l'attività di prelievo;
  - assicurarsi che la squadra sia munita di una cassetta di primo soccorso per il pronto intervento in caso di incidenti;

- apporre al tendine d’Achille dei cinghiali abbattuti, prima di qualsiasi movimentazione dei capi, i contrassegni inalterabili e inamovibili predisposti dal Comitato di gestione del CAC/ATC e distribuiti ai Capisquadra;
  - organizzare il recupero di animali feriti, con l’ausilio di conduttori e di cani da traccia abilitati, figura d) del paragrafo 4.1;
  - sottoporre tutti i cinghiali abbattuti alla verifica e alla valutazione biometrica presso le cosiddette Case di caccia o i Centri di Sosta per la raccolta dei relativi dati;
  - sottoporre, secondo quanto stabilito dall’Autorità competente e con le modalità indicate dalla stessa, i cinghiali abbattuti ai controlli sanitari previsti al fine di poter dichiarare le carni edibili al consumo;
  - trasmettere al Comitato di gestione, entro 48 ore dalla fine della braccata/battuta/girata, la scheda, predisposta da Regione Lombardia, con i dati relativi all’azione di caccia e il numero dei capi prelevati suddivisi per classi di età, sesso e peso, per la trasmissione, da parte del Comitato, agli UTR o alla Provincia di Sondrio, entro le successive 24 ore;
  - restituire ai Comitati di gestione, entro la fine del mese successivo alla chiusura della caccia collettiva al cinghiale, i contrassegni non utilizzati;
  - coordinare, d’intesa con il Comitato di gestione e gli UTR o la Provincia di Sondrio, le azioni di prevenzione e gestione relative ai danni da cinghiale, inclusa la realizzazione di eventuali interventi di miglioramento ambientale.
- I cacciatori componenti le squadre per la caccia collettiva al cinghiale devono:
    - collaborare con il Caposquadra, sotto la sua direzione, per le azioni di monitoraggio, prevenzione e gestione relative ai danni da cinghiale, nonché per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, garantendo, per l’attuazione delle stesse, almeno 2 giornate lavorative annue;
    - non abbandonare la posta e la braccata/battuta/girata senza la preventiva autorizzazione del Caposquadra;
    - annotare immediatamente, dopo l’abbattimento del cinghiale, il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi predisposti dal Comitato di Gestione, informando, appena possibile, il Caposquadra dell’avvenuto abbattimento. Non movimentare il capo sino ad avvenuta apposizione, al tendine d’Achille, del contrassegno inalterabile e inamovibile predisposto dal Comitato di gestione;
    - mettere a disposizione del Caposquadra e del Comitato di Gestione, le mandibole dei capi abbattuti per eventuali verifiche o mostre.
  - Il cacciatore, al termine dell’attività di caccia collettiva al cinghiale, non può nella stessa giornata esercitare altre forme di caccia per cui è autorizzato.



- È vietato inseguire il cinghiale scovato e abbatterlo fuori dalla ZCCC assegnata. È invece consentito il recupero dei cani qualora sconfinati in altra ZCCC.

#### **4.4.1.1. CACCIA COLLETTIVA CON IL METODO DELLA BRACCATA**

- Le squadre sono composte da un minimo di 20 a un massimo di 100 cacciatori. Le squadre che, al momento dell'approvazione delle presenti Linee guida, risultino composte da un numero di cacciatori superiore al sopra citato limite massimo, possono mantenere gli attuali iscritti, ma non possono acquisire nuovi componenti sino al rientro nel limite massimo prefissato.
- Perché possa essere effettuata la braccata è necessario che siano presenti almeno 15 cacciatori iscritti alla squadra.
- Le mute sono composte da un numero massimo di 15 cani, dotati delle seguenti caratteristiche:
  - specializzati a scovare e inseguire il cinghiale;
  - ben addestrati e in grado di rientrare con prontezza al richiamo;
  - appartenenti preferibilmente a un'unica razza.
- È necessario dotare i cani utilizzati nella braccata, di collari a colori vivaci, o altri accessori aventi caratteristiche di buona visibilità.

#### **4.4.1.2. CACCIA COLLETTIVA CON IL METODO DELLA GIRATA**

- Le squadre sono composte da non più di 20 cacciatori coadiuvati da non più di un cane. Le squadre che, al momento dell'approvazione delle presenti Linee guida, risultino composte da un numero di cacciatori superiore al sopra citato limite massimo, possono mantenere gli attuali iscritti, ma non possono acquisire nuovi componenti sino al rientro nel limite massimo prefissato.
- I conduttori e i cani limieri devono essere quelli previsti dalla figura j) del paragrafo 4.1. ~~Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.~~
- La girata deve essere effettuata con un unico cane limiere, abilitato ENCI.
- Perché possa essere effettuata la girata è necessario che siano presenti almeno 7 cacciatori iscritti alla squadra.

#### **4.4.1.3. CACCIA COLLETTIVA CON IL METODO DELLA BATTUTA SENZA CANI**

- Le squadre sono composte da un minimo di 10 a un massimo di 40 cacciatori. Le squadre che, al momento dell'approvazione delle presenti Linee guida, risultino composte da un numero di cacciatori superiore al sopra citato limite massimo, possono mantenere gli attuali iscritti, ma non possono acquisire nuovi componenti sino al rientro nel limite massimo prefissato.

- Perché possa essere effettuata la battuta è necessario che siano presenti almeno 10 cacciatori iscritti alla squadra.

#### **4.4.2 CACCIA INDIVIDUALE DI SELEZIONE (CERCA E ASPETTO)**

L'accesso al prelievo venatorio di tipo individuale del cinghiale è permesso esclusivamente ai cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), figura c) del paragrafo 4.1.

#### **4.4.3 CACCIA NELLE AFV E AATV**

Le AFV e le AATV esercitano il prelievo venatorio del cinghiale in conformità al calendario venatorio regionale, nonché alle presenti disposizioni.

Come previsto dall'art. 4 della l.r. 19/2017, nelle AFV e nelle AATV, in aree opportunamente recintate di estensione non inferiore a dieci ettari, è consentito il prelievo venatorio dei cinghiali opportunamente marcati ed esclusivamente provenienti da allevamenti autorizzati.

### **4.5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 157/92, DELLA LEGGE 394/91 E DELLA L.R. 26/93**

#### **4.5.1 DEFINIZIONI**

Per "Attività di Controllo" si intendono tutte le azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale finalizzate, mediante la riduzione numerica delle popolazioni stesse, alla migliore gestione del patrimonio zootecnico, alla tutela del suolo, alla tutela degli aspetti sanitari, alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e alla riduzione dei danni/impatti arrecati e per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto responsabile.

Nello specifico, la predisposizione di specifici progetti di controllo delle popolazioni di cinghiale e la ravvisata necessità di avviare interventi di controllo delle popolazioni, dovrà basarsi su dichiarati obiettivi di riduzione dei danni alle attività agricole ovvero di riduzione degli impatti ad altre componenti degli ecosistemi.

Il controllo delle popolazioni deve essere praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Le azioni di prelievo possono essere effettuate mediante catture con gabbie/trappole e/o chiusini (e successiva soppressione dei soggetti catturati) e mediante abbattimenti selettivi con arma da fuoco e girata (con un unico cane limiere abilitato ENCI).

#### **4.5.2 AZIONI PREVISTE**

Le azioni di controllo previste in ogni PPCC devono essere attuate concertando e garantendo un adeguato raccordo con quanto realizzato, nelle aree limitrofe, da altri soggetti gestori competenti per territorio.

L'organizzazione e la realizzazione delle azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale viene realizzato sulla base dei termini di riferimento di seguito riportati.

- a) Realizzazione del controllo negli Istituti di Gestione Faunistica e Venatoria e negli Istituti di Protezione Faunistica e Venatoria, ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/92 e dell'art. 41 della L.R. 26/93, da parte degli agenti dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, con il coinvolgimento, qualora necessario, dei soggetti previsti al comma 2 dell'art. 19 della sopracitata legge e al comma 3 dell'art. 41 della sopracitata L.R., figura f) del paragrafo 4.1.
- b) Realizzazione del controllo nei territori di aree protette regionali istituite in base alla Legge 394/91 e alla L.R. 86/83 (Aree a parco naturale regionali e Riserve naturali regionali), quale misura di contenimento delle popolazioni di cinghiale su livelli di densità di danni prossime allo zero, in relazione all'insorgere di squilibri ecologici e al loro impatto sull'ambiente, mediante organizzazione e realizzazione dei prelievi faunistici e/o abbattimenti selettivi condotti, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 394/91. L'attuazione dei prelievi e degli abbattimenti avviene per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione delle sopracitate aree protette, attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso formate e autorizzate (Coadiuvanti alle attività di controllo), ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 394/91, figura g) del paragrafo 4.1.
- c) In base all'articolo 41, commi 2 e 3 della L.R. 26/93, attuazione dei PPCC da parte degli UTR/Prov. SO.
- d) Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 394/91, attuazione dei PPCC nelle aree protette regionali da parte dell'Ente gestore.
- e) Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPR 357/97, nei Siti Natura 2000 non ricadenti nelle aree protette di cui al precedente punto c), attuazione dei PPCC da parte degli UTR o della Provincia di Sondrio.
- f) Possibile suddivisione del territorio dell'Unità di gestione, degli Istituti di Gestione e di Protezione Faunistico-Venatoria e delle aree protette regionali, per una migliore organizzazione e verifica del prelievo di controllo, in Settori (SCon) e, eventualmente, anche in Zone di Controllo del Cinghiale (ZCon), individuati sulla base di chiari elementi fisiografici e/o ambientali e, nelle aree di cui alla lettera a), possibilmente coincidenti con i settori e le zone preventivamente definite per l'attività venatoria al punto 0.
- g) Attuazione del controllo mediante le seguenti modalità:
  - catture mediante gabbie e/o chiusini (da impiegare quale forma di controllo prioritaria all'interno delle aree protette regionali);
  - abbattimento in forma individuale: cerca e/o aspetto;

- abbattimento in forma collettiva: girata con un unico cane limiere abilitato ENCI (da attuarsi in maniera puntuale);
- h) L'attuazione delle catture e degli abbattimenti di controllo dovrà essere fatta in modo da minimizzare eventuali impatti su altre specie faunistiche di interesse conservazionistico, se presenti nell'area di intervento, e sulla base delle seguenti modalità:
  - nel territorio degli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria, preferibilmente nel periodo di interruzione della caccia, da febbraio a maggio, al fine di agire preventivamente rispetto all'insorgere di danni alle coltivazioni;
  - nel territorio degli Istituti di Protezione Faunistico-Venatoria, di preferenza contemporaneamente con i periodi di attività venatoria degli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria confinanti o all'interno dei quali tali istituti ricadono, al fine di realizzare un'attiva azione di disturbo in quelle porzioni di territorio che potrebbero fungere da "rifugio" durante il periodo di caccia e da "serbatoio" per l'irradiazione all'esterno una volta terminata la stagione di caccia;
  - nei territori delle aree protette regionali di preferenza contemporaneamente con i periodi di attività venatoria degli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria confinanti, al fine di realizzare un'attiva azione di disturbo in quelle porzioni di territorio che fungono da "rifugio" durante il periodo di caccia e da "serbatoio" per l'irradiazione all'esterno una volta terminata la stagione di caccia;
  - con apposizione a ogni capo abbattuto dei contrassegni a datario inalterabile e inamovibile predisposti dai soggetti responsabili delle azioni di controllo;
  - con compilazione, per ogni capo abbattuto, di apposite schede di rilevamento dei dati inerenti le azioni di controllo e le caratteristiche biometriche dei capi prelevati, da effettuarsi presso i Centri di Lavorazione della Selvaggina.
- i) Realizzazione delle catture di controllo con i mezzi di seguito riportati:
  - recinti di cattura fissi o mobili (chiusini), con porte a ghigliottina, la cui chiusura è determinata dai cinghiali stessi che vi si introducono, attirati da un'esca alimentare (Monaco *et al.*, 2010), costruiti con pali e rete o, nel caso di strutture mobili, con pannelli modulari assemblati a incastro, di dimensioni indicativamente di 6 x 4 m, con altezza della recinzione di 2 m. La rete deve essere interrata per almeno 40 cm e schermata sul lato interno con materiale vegetale, per ridurre la probabilità che si verifichino traumi o ferite degli animali per contatto con la rete (Massei e Toso, 1993).
  - trappole mobili, con dimensioni variabili, indicativamente di 2,5 x 1,5 x 1,5 m, allestite in genere con pannelli costituiti da un'intelaiatura in ferro e da rete elettrosaldata, anch'essi con porte a ghigliottina.
- j) Consapevolezza delle caratteristiche e dell'importanza del rispetto dei protocolli metodologici necessari per un efficace funzionamento delle catture come metodo di controllo (pur essendo caratterizzate da

un'indubbia efficacia, necessitano di un importante impegno per la loro gestione), di seguito riportate:

- il divieto di trasferimento dei capi catturati in altre aree, in rapporto alla complessiva saturazione degli areali in cui la presenza del cinghiale è tollerabile e necessità del loro successivo abbattimento. Sono esclusi da tale divieto i capi ceduti vivi alle strutture consentite ai sensi delle leggi vigenti;
- la necessità di una costante e attenta gestione delle trappole in termini di scelta dei luoghi di posizionamento, di costante controllo e governo delle stesse per attrarre gli animali e di conseguente responsabilizzazione dei referenti cui viene assegnato il coordinamento delle azioni di cattura in ciascun settore.
- in presenza di nuclei isolati di neoformazione, attuazione di interventi mirati e immediati di controllo da parte del personale d'Istituto;
- in presenza di nuclei in zone antropizzate, attuazione di interventi mirati e immediati di controllo da parte del personale d'Istituto.

#### **4.5.3 DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI IN CONTROLLO**

a) Come previsto dall'art. 6, comma 7 della L.R. 19/17, la disciplina per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 4, 5 e 6 della medesima, è la seguente:

- Ogni UTR, per gli ATC/CAC presenti sul territorio di propria competenza, e ogni ente gestore delle aree protette regionali (aree a Parco naturale, Riserve naturali) effettua una procedura a evidenza pubblica per la cessione di tutti i capi prelevati in controllo.
- Ogni capo abbattuto sarà, quindi, ceduto al soggetto individuato dalla procedura.
- I proventi della vendita, come previsto dall'art. 6, comma 4 della L.R. 19/17, sono liquidati ad ATC, CAC ed enti gestori delle aree protette regionali, che potranno destinarli esclusivamente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni di cui all'art. 5.
- L'operatore volontario autore del prelievo, avrà il diritto di acquisire una mezzena del capo prelevato, al valore definito dalla procedura a evidenza pubblica, con uno sconto pari al 50% di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della L.R. 19/17 (pari a Euro 25,83).

#### **4.6. INTERVENTI DI PREVENZIONE E INDENNIZZO DEI DANNI**

Vengono di seguito definite tipologie, entità e localizzazione delle misure più idonee a ridurre l'impatto della presenza della specie, con riferimento agli interventi specifici di seguito indicati.

#### **4.6.1 PREVENZIONE DEI DANNI**

Realizzazione delle azioni di seguito riportate, e monitoraggio, da parte dei diversi soggetti, dei risultati delle stesse, per una valutazione dell'efficacia delle tecniche utilizzate, mediante l'impiego di un'unica scheda di rilevamento che permetta di uniformare le tipologie di dati raccolti.

- Metodi diretti (elencati in ordine di efficacia):
  - Recinzioni elettrificate: costituite da due o tre fili elettrificati, fissati a una serie di paletti di sostegno mediante appositi isolatori, alimentate da batterie a 12 V o da pannelli solari. Idonee alla protezione anche di estesi appezzamenti, con elevata efficacia. Di medio costo e di limitato impatto paesaggistico ed ecologico.
  - Recinzioni meccaniche: costruite con pali e rete metallica parzialmente interrata, idonee alla protezione di ridotti appezzamenti di particolare pregio. Di notevole efficacia ma di elevato costo e di notevole impatto paesaggistico ed ecologico, rappresentando una barriera artificiale agli spostamenti della fauna.

Metodi indiretti (interventi per ottimizzare l'efficienza delle attività di controllo), finalizzati alla creazione di condizioni "ambientali" che facilitino una più efficace realizzazione degli interventi di controllo creazione di aree aperte nelle zone di contatto tra boschi e coltivazioni non inferiori ai 10 m;

- semina di colture a perdere, in particolare granturco, leguminose e altre foraggere, poste ai margini delle superfici forestali;
- predisposizione di punti di abbeverata e di insoglio.

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 221/2015, è vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato al controllo. Tale divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 26/93, e alle zone di addestramento cani di cui all'articolo 21 della L.R. 26/93, nonché alle AFV e alle AATV adeguatamente recintate di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 221/2015.

#### **4.7. CONTROLLO DELLE IMMISSIONI ILLEGALI**

Al fine di impedire o limitare al massimo il rischio di riscontrare la presenza del cinghiale in aree del territorio regionale dove è improbabile che lo stesso sia arrivato a seguito di un processo naturale di colonizzazione da territori limitrofi ma, verosimilmente, sia conseguenza di immissioni illegali e/o di fughe da allevamenti e recinti, occorre attivare controlli sistematici, anche tramite il coordinamento con la Direzione Generale Welfare, che contribuiscano ad aumentare l'efficacia del divieto di qualsiasi rilascio di cinghiali sul territorio regionale

Si rammenta, come previsto dall'art. 2, comma 6, della L.R. 19/17, il divieto di allevare cinghiali nelle aree classificate non idonee.

#### **4.7.1 COME TRATTARE LE CARCASSE DEI CINGHIALI ABBATTUTI: CENTRI DI SOSTA DEI CINGHIALI ABBATTUTI - CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA – CASE DI CACCIA**

Gli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV), sentiti gli UTR o la Provincia di Sondrio, devono allestire e mettere in opera, per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici sui cinghiali abbattuti (vedi paragrafo successivo), i **Centri di Sosta (CS)**, in cui:

- presentare, in forma di carcassa (integra, parzialmente o totalmente eviscerata), tutti i cinghiali abbattuti nel territorio regionale. Solo con autorizzazione da parte degli UTR/Provincia di Sondrio/Enti gestori delle aree protette regionali o Polizia provinciali, consegna delle carcasse sezionate, comunque in condizioni tali da consentire la valutazione della conformità dell'abbattimento;
- impiegare, come responsabili o coadiutori dei centri, anche le figure di cui alla lettera a) ed e) del punto 4.1.

Dopo tali rilievi, i capi destinati al consumo pubblico e/o derivanti da attività di controllo, devono essere conferiti ai **Centri di Lavorazione della Selvaggina**, per i controlli previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004 e 1375/2015, della DGR 2612/2014 e DD 5 dicembre 2012 - n. 11358.

I dati biologici e biometrici e i prelievi biologici (muscolo e sangue) dei capi destinati esclusivamente all'autoconsumo, possono essere rilevati anche presso locali/strutture denominate usualmente "**Case di caccia**", purché dotate dei requisiti minimi declinati dalla circolare della Direzione Generale Welfare Veterinaria R.U.I. 0095877 del 13.10.2016.

#### **4.7.2 MONITORAGGIO SANITARIO**

L'insieme delle attività e delle modalità programmate, necessarie al fine di mettere in atto il monitoraggio sanitario della specie, sono contenute negli atti di competenza della DG Welfare. Le attività di campionamento programmate possono essere effettuate, presso le "**Case di caccia**", i **Centri di Sosta** e i **Centri di lavorazione per la selvaggina**, e consentono di valutare, con metodi indiretti di indagine sierologica e/o diretti di ricerca eziologica, la presenza/assenza di agenti patogeni negli animali selvatici, con particolare riferimento a quelli che hanno una rilevanza nei confronti della salute pubblica, della tutela dello stato sanitario del patrimonio zootecnico e della conservazione della specie.





## **5. VERIFICA DELLA GESTIONE DEL CINGHIALE**

Acquisizione dei dati relativi alle azioni di caccia e controllo, al numero dei capi abbattuti e/o catturati e, presso i centri di raccolta e controllo, dei dati relativi ai parametri, utili quali indicatori dell'effetto esercitato sulla condizione fisica degli animali dalle variabili ambientali e/o dalle densità di popolazione, di seguito riportati, nonché dei dati relativi a parametri utili quali indicatori della struttura e della dinamica delle popolazioni, mediante esame dei campioni biologici prelevati dagli animali abbattuti: stima dell'età in base all'analisi delle tavole dentarie, stima della fertilità ottenuta attraverso l'osservazione dell'apparato riproduttore femminile e, in particolare, in base alla presenza/assenza di corpi lutei nelle ovaie e di feti nell'utero;

- sesso;
- stima dell'età in base all'eruzione dentaria;
- peso completamente eviscerato, rilevato mediante bilance/pesole digitali;
- lunghezza del garretto;
- su tutte le femmine: valutazione dello stato di gravidanza, conteggio, misurazione e sessaggio dei feti.

Per una raccolta dei dati relativi agli abbattimenti venatori e di controllo e alle catture di controllo, utilizzo di schede predisposte da Regione Lombardia (vedasi Monaco *et al.*, 2003 e Monaco *et al.*, 2010).



## 6. DISPOSIZIONI FINALI

---

1. In caso di abbattimento accidentale di un capo non previsto dall'Intervento annuale di prelievo autorizzato, comunque annotato sul tesserino venatorio regionale e notificato al Centro di sosta, a carico del trasgressore si applica la sanzione di cui all'art. 51, comma 1, della L.R. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di mancata annotazione sul tesserino venatorio regionale del cinghiale abbattuto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 1, lettera I) della Legge 157/92, il trasgressore è escluso dalla caccia al cinghiale per due anni e il Comitato di Gestione deve richiedere il risarcimento del capo abbattuto ai sensi della D.G.R. n. 5/54912 del 19.07.1994, come modificata dalla D.G.R. n. X/5517 del 02.08.2016.
3. In caso di mancata annotazione del cinghiale abbattuto sugli eventuali inserti aggiuntivi al tesserino venatorio regionale, di mancata apposizione del contrassegno inalterabile, nonché di mancata presentazione della carcassa al Centro di sosta, il trasgressore è escluso dalla caccia al cinghiale per due anni.



